

Libero Consorzio Comunale di Trapani



#### DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale) (nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

n. 20 del \_14.03.2019

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del Decreto Legislativo. n. 267/2000 - Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI).

L'anno duemiladiciannove\_\_il giorno quattordici\_del mese di Marzo\_in Castelvetrano, nella Sala delle Adunanze, si è riunita, la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017.

#### Così composta:

		pres.	ass.
Dott. Caccamo Salvatore	Vice Prefetto	X	
Dott.ssa Borbone Elisa	Vice Prefetto - aggiunto	X	
Dott.ssa Musca Concetta Maria	Funzionario Economico – Finanziario	X	

assistita dal Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani.

#### La Commissione Straordinaria:

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

hanno espresso parere FAVOREVOLE.

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

#### Premesso:

- che con la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale - n. 5 del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- che l'art. 248, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prevede *"a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio"*,
- che l'art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prescrive testualmente:
  - 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
  - **2**. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
  - **3**. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
  - **4**. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
  - 5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

**6.** Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

<u>Visto</u> l'art. 259, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che statuisce "l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti";

<u>Vista</u> la nota del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 7545 del 20/02/2019, con la quale si evidenzia l'obbligo di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, con avvertimento che la mancata adozione di tali atti deliberativi comporterà la sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente;

<u>Considerato</u> che l'Ente dichiarato dissestato è obbligato a provvedere in merito e non ha nessuna facoltà nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;

**Ritenuto** necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente, propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, di provvedere alla rideterminazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla Legge, come evidenziato di seguito nella presente deliberazione;

#### **<u>Richiamate</u>** le seguenti disposizioni legislative:

- articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 ed art. 13 del D. Lgs 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita ed applicata l'imposta Municipale Propria (IMU), in tutti i Comuni del territorio nazionale con l'aliquota di base pari allo 0,76 % e con la possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione, come appresso riportato:
  - a) aliquota di base: 0,76 % aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
  - b) aliquota abitazione principale 0,4 % aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con il quale viene istituita, con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);
- art. 1, comma 703, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) con il quale viene stabilito che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

#### **Considerato** che:

- la TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è destinata alla copertura dei servizi indivisibili;
- il costo dei servizi indivisibili prestati dal Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina della IUC, approvato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 01/08/2014, viene determinato annualmente con deliberazione dell'organo competente;
- l'art. 1, commi 676 e 677, della L. 147/2013 determina l'aliquota base della TASI in misura pari all'1 per mille e che per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per

mille per finanziarie la detrazione per le abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate;

<u>Considerato</u> che a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n. 208 all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, la disciplina relativa all'**Imposta Municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI)** per l'anno 2016 presenta, rispetto alla previgente normativa del 2015, le differenze appresso indicate:

- nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta è stata abrogata l'equiparazione all'abitazione principale per cui, sussistendo le condizioni previste dall'art. 13, comma 3 lett. a), del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 10, della L. 208/15, si applica ex lege la riduzione della base imponibile del 50%;
- è stata introdotta l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), prescritta dall'art. 7, comma 1 lettera h), del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, per i comuni elencati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- è stata modificata la normativa IMU per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 13, del Legge 28/12/2015, n. 208 come segue:
- a) per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, è stata prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta;
- b) per i terreni agricoli cui non si applica l'esenzione, si conferma il dettato legislativo dell'art. 13, comma 5, della L. 201/11 in base al quale per determinare la base imponibile il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 % ai sensi dell'art. 3, comma 51, della L. 23/12/1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135;
- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stato previsto, nel caso di immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, commi 2, 3 e 4, che l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilità dal Comune ridotta al 75 %, ai sensi della Legge 208/2015, articolo 1, comma 53;
- rimane di competenza dello Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, in conformità all'art. 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;
- sono state escluse dall'imposizione della TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 669, della L. n. 147/2013 come modificato dall'art. 1, della L. n. 208/2015, i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13, comma 2,

- del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 %, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della L. 147/13, come modificato dall'art. 1, comma 14 della Legge 208/15, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 % o, in diminuzione, sino all'azzeramento;

#### Considerato che:

- l'art. 1, comma 26, della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), come modificato dall'art. 1, comma 42 lett. (a), della Legge di stabilità 2017 (L. n. 232/2016), ha sospeso per l'anno 2016, 2017 e 2018 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ad eccezione degli enti che deliberano il dissesto ai sensi dell'artt. 246 e seguenti del TUEL;
- l'art. 1, comma 669 della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. f), del D. L. 16/2014, statuisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, tranne, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 675, della L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 fissa per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille;
- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della L. 147/2013 dispone che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla medesima unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al comune la determinazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 % e il 30 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

<u>Vista</u> la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/10/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'IMU;

<u>Vista</u> la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 01/08/2014, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30/09/2015, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI);

<u>Vista</u> la deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 24/07/2014 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni inerenti l'IMU e la TASI;

<u>Richiamate</u> le aliquote IMU e TASI adottate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/10/2012, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 01/08/2014, come modificata

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30/09/2015, e con la deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 24/07/2014 indicate nella seguente tabella:

#### Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di	Ridotta al 4,00 per mille
Cat. A/I , A/8 e A/9 e relative pertinenze	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree	9,60 per mille
edificabili	

la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat.A/ I , A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00;

#### Tributi sui Servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative	3,00 per mille
pertinenze con esclusione delle abitazioni	
principali di Cat. A/1 , A/8 e A/9 e relative	
pertinenze	
Aliquota per tutti gli altri immobili	0,00 per mille

<u>Considerato</u> che nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto anche delle aliquote TASI, in considerazione dell'art. 1, commi 640 e 677, della L. n. 147/2013 secondo cui la somma delle aliquote TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla normativa statale dell'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,60 per mille; mentre per il 2016, il limite del 10,60 per mille può essere superato dello 0,8 per mille, fino ad un tetto dell'11,4 per mille;

<u>Ritenuto</u> necessario determinare, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina della IUC, approvato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 01/08/2014, il costo dei servizi indivisibili prestati dal Comune come quantificato dalla X Direzione Organizzativa:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Servizi di illuminazione pubblica	€ 120.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del	€ 253.527,19
verde, altri servizi elativi al territorio ed all'ambiente	
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	€ 363.236,47
Servizi di polizia locale	€ 1.215.586,59
Servizi di protezione civile	€ 101.719,03
TOTALE	€ 2.054.069,28

<u>Considerato</u> che l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 dispone che le aliquote TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma 682, lettera b) – numero 2, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione dell'immobile, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

<u>Ritenuto</u> pertanto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione di entrate proprie dell'Ente,

propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, provvedere nel rispetto di quanto disposto dall'art. 251 del D. Lgs n. 267/2000, alla determinazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla Legge così come indicato nel seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquota IMU al 2017	Aliquota massima IMU dal 1/1/2018	Aliquota TASI al 2017	Aliquota massima TASI dal 1/1/2018	Aliquota max IMU + TASI dal 1/1/2018
Abitazione principale cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente
Abitazione principale cat. Catastale A/1-A/8-A/9	4 per mille	6 per mille	Esente	Esente	6 per mille
Altri fabbricati	9,6 per mille	9,6 per mille	Esente	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati di categoria D	9,6 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)	9,6 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)	Esente	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. (fabbricati)	Esente	Esente	Esente	2,5 per mille	2,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esente	Esente	Esente	1 per mille	1 per mille
Aree fabbricabili	9,6 per mille	9,6 per mille	Esente	1 per mille	10,60 per mille
Terreni agricoli art.13, comma 6, D.L. n. 201/2011	9,6 per mille	10,60 per mille	Esente	Esente	10,60 per mille
Terreni agricoli art.1, comma 13, L. n. 208/2015	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente

**Visto** l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011 che testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

<u>Vista</u> la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di protocollo n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u>;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

<u>Visto</u> il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

<u>Visto</u> il Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con la deliberazione consiliare n. 61 del 01/08/2014 e s.m.i.;

<u>Visto</u> il provvedimento della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 42 del 21.12.2018;

**Visto** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al protocollo generale n. 10433 del 11.03.2019;

**Accertata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

#### **DELIBERA**

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto,

1. <u>RIDETERMINARE ed APPROVARE</u> le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure massime previste dalla vigente normativa come di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota IMU al 2017	Aliquota massima IMU dal 1/1/2018	Aliquota TASI al 2017	Aliquota massima TASI dal 1/1/2018	Aliquota max IMU + TASI dal 1/1/2018
Abitazione principale cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente
Abitazione principale cat. Catastale A/1-A/8-A/9	4 per mille	6 per mille	Esente	Esente	6 per mille

Altri fabbricati	9,6 per mille	9,6 per mille	Esente	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati di	9,6 per mille (di	9,6 per mille (di	Esente	1 per mille	10,60 per mille
categoria D	cui 7,6 per mille	cui 7,6 per mille			
	riservato	riservato			
	esclusivamente	esclusivamente			
	allo Stato)	allo Stato)			
Fabbricati	Esente	Esente	Esente	2,5 per mille	2,5 per mille
costruiti e					
destinati					
dall'impresa					
costruttrice alla					
vendita, fintanto					
che permanga					
tale destinazione					
e non siano					
locati. (fabbricati)					
Fabbricati rurali	Esente	Esente	Esente	1 per mille	1 per mille
strumentali					
Aree fabbricabili	9,6 per mille	9,6 per mille	Esente	1 per mille	10,60 per mille
Terreni agricoli	9,6 per mille	10,60 per mille	Esente	Esente	10,60 per mille
art.13, comma 6,					
D.L. n. 201/2011					
Terreni agricoli	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente
art.1, comma 13,					
L. n. 208/2015					

- **2. DARE ATTO** che ai sensi dell'art.1, comma 677, L.n. 147/2013 le aliquote sono state determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge per l'IMU al 31/12/2013.
- **3. STABILIRE** che le modifiche apportate alle predette aliquote sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento laddove in essi contenuti.
- **4. STABILIRE** ai sensi dell'art.1, comma 682, della L. n. 147/2013 che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari presumibilmente al 87 %.
- **5. STABLIIRE** ai sensi dell'art.1, comma 681, L. n. 147/2013 che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota d'imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20 % dall'ammontare complessivo.
- **6. DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D. Lgs. n. 207/2000 la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
- 7. <u>TRASMETTERE</u> telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u>.
- **8. TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dell'erogazione dei contributi erariali spettanti all'Ente;

- **9. DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma II, della L.R. n. 44/91.
- **10. <u>PUBBLICARE</u>** la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Castelvetrano.

## Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

	I COMN	⁄IISSARI	
F.to Dott.ssa Borbone Elisa	F.to Dott. Caccamo	Salvatore	F.to Dott.ssa Musca Concetta Maria
			F.to IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Rosalia Di Trapani
DICHIARATA IMMEDIATAME ai sensi dell'art. 12 comma 1 della castelvetrano, lì14.03.2019  F.to IL SEGRETARIO	L.R. 44/91	Il sottoscri attestazione deliberazione dal	tto Segretario certifica, su conforme del messo comunale, che la presente è e stata pubblicata all'Albo Pretorioal
	CERTIFICATO D	I ESECUTI	VITA'
Si certifica che la presente delibera relativa pubblicazione	nzione è divenuta esecutiv		dopo il 10° giorno dalla
		IL SE	GRETARIO COMUNALE

### CITTÀ DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

# XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA

#### **TRIBUTI**

PROPOSTA DI DELIBERAZI	ONE DELLA COM	MISSIONE	STRAORDINARIA
(CON I POTERI E LE	ATTRIBUZIONI DEL	CONSIGLIO (	COMUNALE)

(nominata con D.P.R. del 7

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del Decreto Legislativo n. 267/2000 -Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

DMMISSIONI EL CONSIGLIO 7 giugno 2017)			NAKIA
Esaminata e	ed	approvata	dalla
Commissione S		dinaria	
con deliberazio	ne n.	50	_
Dichiarata imme ai sensi dell'art. 44/91: D NO SI			
IL RESPONSABILE	DEL SI	ERVIZIO INTER	RESSATO
Per quanto concer correttezza dell'azi parere:	ne la ione	regolarità teci amministrative	nica e la
Jano (	EV	IE,	
Data 06-03-201 Avv.		RESPONSABIL	1
Per quanto concerne parere:	e la reg	•	
FAVO	N K	107 E	
·			<del></del>
/_/	. ^	_/_/	/

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Avv. Simone

LI 06-03-2018

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
OMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €.
L CAP IPR N
Data,

IL RESPONSABILE

#### IL RESPONSABILE XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - TRIBUTI

#### Premesso:

- che con la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale - n. 5 del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- che l'art. 248, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prevede "a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio",
- che l'art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prescrive testualmente:
  - 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di resecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
  - 2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
  - 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
  - 4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
  - 5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
  - 6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla

data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

<u>Visto</u> l'art. 259, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che statuisce "l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti",

<u>Vista</u> la nota del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 7545 del 20/02/2019, con la quale si evidenzia l'obbligo di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, con avvertimento che la mancata adozione di tali atti deliberativi comporterà la sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente;

<u>Considerato</u> che l'Ente dichiarato dissestato è obbligato a provvedere in merito e non ha nessuna facoltà nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;

**Ritenuto** necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente, propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, di provvedere alla rideterminazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla Legge, come evidenziato di seguito nella presente deliberazione;

#### **Richiamate** le seguenti disposizioni legislative:

- articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 ed art. 13 del D. Lgs 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita ed applicata l'imposta Municipale Propria (IMU), in tutti i Comuni del territorio nazionale con l'aliquota di base pari allo 0,76 % e con la possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione, come appresso riportato:
  - a) aliquota di base: 0,76 % aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
  - b) aliquota abitazione principale 0,4 % aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con il quale viene istituita, con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);
- art. 1, comma 703, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) con il quale viene stabilito che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

#### Considerato che:

- la TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è destinata alla copertura dei servizi indivisibili;
- il costo dei servizi indivisibili prestati dal Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina della IUC, approvato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 01/08/2014, viene determinato annualmente con deliberazione dell'organo competente;
- l'art. 1, commi 676 e 677, della L. 147/2013 determina l'aliquota base della TASI in misura pari all'1 per mille e che per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziarie la detrazione per le abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate;

<u>Considerato</u> che a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n. 208 all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214 e alla

L. 27 dicembre 2013, n. 147, la disciplina relativa all'**Imposta Municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI)** per l'anno 2016 presenta, rispetto alla previgente normativa del 2015, le differenze appresso indicate:

- nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta è stata abrogata l'equiparazione all'abitazione principale per cui, sussistendo le condizioni previste dall'art. 13, comma 3 lett. a), del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 10, della L. 208/15, si applica ex lege la riduzione della base imponibile del 50%;
- è stata introdotta l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), prescritta dall'art. 7, comma 1 lettera h), del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, per i comuni elencati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- è stata modificata la normativa IMU per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 13, del Legge 28/12/2015, n. 208 come segue:
- a) per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, è stata prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta;
- b) per i terreni agricoli cui non si applica l'esenzione, si conferma il dettato legislativo dell'art. 13, comma 5, della L. 201/11 in base al quale per determinare la base imponibile il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 % ai sensi dell'art. 3, comma 51, della L. 23/12/1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135;
- è stata prevista l'esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stato previsto, nel caso di immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, commi 2, 3 e 4, che l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilità dal Comune ridotta al 75 %, ai sensi della Legge 208/2015, articolo 1, comma 53;
- rimane di competenza dello Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 %, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, in conformità all'art. 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;
- sono state escluse dall'imposizione della TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 669, della L. n. 147/2013 come modificato dall'art. 1, della L. n. 208/2015, i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 %, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della L. 147/13, come modificato dall'art. 1, comma 14 della Legge 208/15, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in

aumento, sino allo 0,25 % o, in diminuzione, sino all'azzeramento;

#### **Considerato** che:

- l'art. 1, comma 26, della Legge di stabilità 2016 ( L. n. 208/2015 ), come modificato dall'art. 1, comma 42 lett. (a), della Legge di stabilità 2017 ( L. n. 232/2016 ), ha sospeso per l'anno 2016, 2017 e 2018 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ad eccezione degli enti che deliberano il dissesto ai sensi dell'artt. 246 e seguenti del TUEL;
- l'art. 1, comma 669 della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. f), del D. L. 16/2014, statuisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, tranne, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 675, della 🗠 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 fissa per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille;
- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della L. 147/2013 dispone che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla medesima unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al comune la determinazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 % e il 30 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

<u>Vista</u> la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/10/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'IMU;

<u>Vista</u> la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 01/08/2014, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30/09/2015, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI);

<u>Vista</u> la deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 24/07/2014 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni inerenti l'IMU e la TASI;

**Richiamate** le aliquote IMU e TASI adottate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/10/2012, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 01/08/2014, come modificata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30/09/2015, e con la deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 24/07/2014 indicate nella seguente tabella:

Imposta municipale propria (IMU)

	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Aliquota ridotta per abitazione principale di	Ridotta al 4,00 per mille
Cat. A/I , A/8 e A/9 e relative pertinenze	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree	9,60 per mille
edificabili	

la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat.A/ l , A/8 e A/9, nell'importo di € 200,00;

#### Tributi sui Servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative	3,00 per mille
pertinenze con esclusione delle abitazioni	
principali di Cat. A/1 , A/8 e A/9 e relative	
pertinenze	
Aliquota per tutti gli altri immobili	0,00 per mille

<u>Considerato</u> che nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto anche delle aliquote TASI, in considerazione dell'art. 1, commi 640 e 677, della L. n. 147/2013 secondo cui la somma delle aliquote TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla normativa statale dell'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,60 per mille; mentre per il 2016, il limite del 10,60 per mille può essere superato dello 0,8 per mille, fino ad un tetto dell'11,4 per mille;

**Ritenuto** necessario determinare, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina della IUC, approvato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 01/08/2014, il costo dei servizi indivisibili prestati dal Comune come quantificato dalla X Direzione Organizzativa:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI
Servizi di illuminazione pubblica	€ 120.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del	€ 253.527,19
verde, altri servizi elativi al territorio ed all'ambiente	
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	€ 363.236,47
Servizi di polizia locale	€ 1.215.586,59
Servizi di protezione civile	€ 101.719,03
TOTALE	€ 2.054.069,28

<u>Considerato</u> che l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 dispone che le aliquote TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma 682, lettera b) – numero 2, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione dell'immobile, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

<u>Ritenuto</u> pertanto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione di entrate proprie dell'Ente, propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, provvedere nel rispetto di quanto disposto dall'art. 251 del D. Lgs n. 267/2000, alla determinazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla Legge così come indicato nel seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquota IMU al 2017	Aliquota massima IMU dal 1/1/2018	Aliquota TASI al 2017	Aliquota massima TASI dal 1/1/2018	Aliquota max IMU + TASI dal 1/1/2018
Abitazione principale cat.	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente

Catastale A/2-					
A/3-A/4-A/5-					
A/6-A/7					
Abitazione	4 per mille	6 per mille	Esente	Esente	6 per mille
principale cat.		1			
Catastale A/1-		8			
A/8-A/9					
Altri fabbricati	9,6 per mille	9,6 per mille	Esente	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati di	9,6 per mille (di	9,6 per mille (di	Esente	1 per mille	10,60 per mille
categoria D	cui 7,6 per mille	cui 7,6 per mille			
	riservato	riservato	,		1
	esclusivamente	esclusivamente			
	allo Stato)	allo Stato)			
Fabbricati	Esente	Esente	Esente	2,5 per mille	2,5 per mille
costruiti e		(a)			
destinati					
dall'impresa					
costruttrice alla					
vendita, fintanto					
che permanga					
tale destinazione					
e non siano					
locati. (fabbricati)					
Fabbricati rurali	Esente	Esente	Esente	1 per mille	1 per mille
strumentali					
Aree fabbricabili	9,6 per mille	9,6 per mille	Esente	1 per mille	10,60 per mille
Terreni agricoli	9,6 per mille	10,60 per mille	Esente	Esente	10,60 per mille
art.13, comma 6,			,	e e	
D.L. n. 201/2011					
Terreni agricoli	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente
art.1, comma 13,					
L. n. 208/2015					

Visto l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011 che testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

<u>Vista</u> la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di protocollo n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

<u>Visto</u> il Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con la deliberazione consiliare n. 61 del 01/08/2014 e s.m.i.;

<u>Visto</u> il provvedimento della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 42 del 21.12.2018;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al protocollo generale n. <u>104分</u>\_del

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

#### **PROPONE**

#### Alla Commissione Straordinaria

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto

1. <u>RIDETERMINARE ed APPROVARE</u> le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nelle misure massime previste dalla vigente normativa come di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota IMU al 2017	Aliquota massima IMU	Aliquota TASI al 2017	Aliquota massima	Aliquota max IMU + TASI
		dal 1/1/2018		TASI dal 1/1/2018	dal 1/1/2018
Abitazione principale cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente
Abitazione principale cat. Catastale A/1-A/8-A/9	4 per mille	6 per mille	Esente	Esente	6 per mille
Altri fabbricati	9,6 per mille	9,6 per mille	Esente	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati di categoria D	9,6 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)	9,6 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)	Esente	1 per mille	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto	Esente	Esente	Esente	2,5 per mille	2,5 per mille

che permanga tale destinazione					
e non siano					
locati. (fabbricati)					
Fabbricati rurali	Esente	Esente	Esente	1 per mille	1 per mille
strumentali					
Aree fabbricabili	9,6 per mille	9,6 per mille	Esente	1 per mille	10,60 per mille
Terreni agricoli	9,6 per mille	10,60 per mille	Esente	Esente	10,60 per mille
art.13, comma 6,					
D.L. n. 201/2011					
Terreni agricoli	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente
art.1, comma 13,					
L. n. 208/2015	ii.				

- 2. <u>DARE ATTO</u> che ai sensi dell'art.1, comma 677, L.n. 147/2013 le aliquote sono state determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge per l'IMU al 31/12/2013.
- **3. STABILIRE** che le modifiche apportate alle predette aliquote sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento laddove in essi contenuti.
- **4. STABILIRE** ai sensi dell'art.1, comma 682, della L. n. 147/2013 che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari presumibilmente al 87 %.
- 5. STABLIIRE ai sensi dell'art.1, comma 681, L. n. 147/2013 che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota d'imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20 % dall'ammontare complessivo.
- **6. DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D. Lgs. n. 207/2000 la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
- 7. **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale <u>www.portalefederalismofiscale.gov.it</u>.
- 8. TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dell'erogazione dei contributi erariali spettanti all'Ente;
- **9. DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma II, della L.R. n. 44/91.
- **10. <u>PUBBLICARE</u>** la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Castelvetrano.

Il Responsabile della Direzione Organizzativa XI - TRIBUTI

Avv. Simone Marcello Caradonna



Libero Consorzio Comunale di Trapani

### Collegio dei Revisori

Al Segretario Generale del Comune

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Alla Commissione Straordinaria

Al Sovraordinato Ufficio Ragioneria

**SEDE** 

#### Verbale n. 16 dell'8 marzo 2019

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale, inerente: "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs.267/2000: "Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)".

L'Organo di Revisione,

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto richiamata, formulata dalla XI<sup>^</sup> Direzione Organizzativa Tributi, a firma dell'Avv. Caradonna, trasmessa, in data odierna, brevi manu, per l'acquisizione del parere di competenza;

Richiamata la nota assunta al prot. di settore n. 70, del 21/02/2019, a firma del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 6, commi 1, 2 e 5, del D.lgs. n. 55/1983, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 131/1983;

#### Considerato che:

con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale,
 n. 5, del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato deliberato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. n. 267/2000;

en



l'Ente intende modificare quanto deciso dal Consiglio Comunale, con delibera n. 61 del 01 agosto 2014 e s.m.i.;

Atteso che non risulta approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamato l'art. 248, comma 1, del TUEL che prevede: "a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio";

Richiamato il disposto dell'art. 251 del D.lgs. n. 267/2000 che, testualmente, prevede:

- "1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
- 2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a porma dell'articolo 136.
- 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
- 4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
- 5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali."

**Visto** l'art. 259 del TUEL, che, al comma 2, prevede: "l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti";

Vista e Richiamata la nota, assunta al prot. gen. dell'Ente n. 7545 del 20/02/2019, della Direzione Centrale della Finanza Locale, con la quale si rammenta l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, avvertendo che in mancanza si procederà alla sospensione dei trasferimenti erariali dell'Ente;

#### Ritenuto, per l'anzidetto:

- al fine di assicurare il reperimento delle risorse indispensabili al risanamento, dovere modificare quanto stabilito con la richiamata delibera n.61, del 01/08/2014 e s.m.i., del Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- altresì, ritenersi abrogata ogni previsione in contrasto con la presente deliberazione;

#### Visti i pareri favorevoli espressi:

- in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, dal Responsabile della Direzione proponente, in data 06/03/2019;
- > in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile di Ragioneria in data 07/03/2019;

#### Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 181/2011;
- il D.lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201, del 6 dicembre 2011, convertito con la Legge n. 214/2011 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

esprime, per quanto di competenza,

#### parere favorevole

alla proposta di deliberazione formulata dal Responsabile della Direzione interessata, che mira a rideterminare ed approvare le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), nelle misure massime previste dalla normativa vigente e riportate nella tabella esposta nella anzidetta proposta.

Rammenta di trasmettere la presente deliberazione, completa di allegati di corredo, alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero degli Interni, ai sensi del 6° comma dell'art. 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Prof. Giuseppe Pedalino

ott. Salvatore Dilena

Dott. Carmelo Marisca

ale Non



# CITTA' DI **CASTELVETRANO**





Affari della Segreteria Generale



Palazzo Pignatelli – Piazza Umberto I n° 5 91022 Castelvetrano (TP) - tel 0924/909286 - 0924/909280

Visto il verbale della seduta del 14 marzo 2019, svoltasi alle ore 14,45, agli atti di questo ufficio, con la quale la Commissione Straordinaria si è riunita per deliberare con i poteri del Consiglio Comunale

#### SI ATTESTA

Che nella medesima seduta la Commissione Straordinaria ha deliberato di adottare la deliberazione n. 20 del 14/03/2019, avente ad oggetto:

"Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 251 del Decreto Legislativo. n. 267/2000 - Rideterminazione ed approvazione delle aliquote da applicare all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI)"

e, che, pertanto, la parola "propone" nel deliberato è da considerare un errore formale di digitazione.

Si manda il deliberato corretto per la ripubblicazione all'Albo Pretorio one line dell'Ente.

Il Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani